

PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA SEMINARIO DI APERTURA “

IL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

SOMMARIO

- Obiettivo dei laboratori
- Il contesto legislativo
- Le comunità energetiche di diritto comune e di diritto speciale
- Gli incentivi
- Chi accede ai contributi
- I moduli societari
- Modelli mutualistici e modelli altruistici
- La partecipazione delle imprese
- La partecipazione degli EE.LL e delle pubbliche amministrazioni
- Il percorso di realizzazione delle CER

Obiettivo del ciclo dei laboratori

1. Partire dall'esame delle situazioni concrete;
2. Costruire uno o più percorsi per la simulazione della messa in campo delle CER
3. Esame dei punti fermi da osservare nella redazione dell'atto costitutivo della CER, perché risulti conforme con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e il d.m. n. 414/2023

Le norme di riferimento

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

DIRETTIVA (UE) 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Cons.65 È opportuno consentire lo sviluppo delle **tecnologie decentrate** per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. **Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi**, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locali.

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Cons.26 Gli Stati membri dovrebbero garantire che le **comunità di energia rinnovabile** possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.

DIRETTIVA (UE) 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, **le comunità energetiche** sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale.

La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali.

Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle **nuove tecnologie** e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura.

La costituzione italiana

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La costituzione italiana

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali *e ambientali*

- .

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

La prima norma in materia di comunità energetiche è contenuta

- all'art. 42 BIS del D.L. n.162/2019

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

La norma che dà attuazione alle comunità di energia rinnovabile è rappresentata dal

- DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il decreto attuativo

Le modalità d'incentivazione sono disciplinate dal:
D.M. 7 dicembre 2023, n. 414

D.M. 7 dicembre 2023, n. 414

Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che incentiva in vario modo le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER)

Le CACER sono costituite dalle seguenti tre tipologie:

- le CER ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021;
- i sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2.2, d.lgs. n. 199/2021;
- i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 199/2021.

La delibera di ARERA

Le CER incentivate devono essere conformi ai requisiti di cui agli artt. 5, 8 e 14 d.lgs. n. 199/2021, ai quali è stata data esecuzione con il

- *Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)*

- delibera ARERA del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel (come modificata dalla delibera della stessa autorità del 30 gennaio 2024, 15/2024/R/eel) denominata:

Definizione, ai sensi del D.lgs. 199/21 e del D.lgs. 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso"

Le CER di diritto speciale

Le norme statali sono costituite dalla seguenti cinque disposizioni:

art. 20, comma 2, d.l. 1° marzo 2022, n. 17 (circa le CER che potrebbero essere costituite dal Ministero della difesa o dai suoi concessionari);

art. 9, comma 2, d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (circa le CER che potrebbero essere costituite dalle autorità di sistema portuale o dai loro concessionari);

art. 10, comma 2, d.l. 23 settembre 2022, n. 144 (circa le CER che potrebbero essere costituite dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia o loro concessionari);

Le CER di diritto speciale

art. 16, comma 3-*bis*, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (circa le CER che potrebbero essere costituite dall'Agenzia del demanio);

art. 47, comma 10, d.l. n. 13/2023 (circa le CER che potrebbero essere costituite solamente da imprenditori agricoli).

Aiuti di Stato

Ad oggi gli unici aiuti di Stato in favore delle CER che sono stati autorizzati dalla Commissione europea sono quelli decretati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il D.M. 7 dicembre 2023, n. 414, nel quale si tratta solo delle CER di diritto comune.

IL PNRR

- Il **Pnrr** prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo stabilite dalla normativa italiana, stanziando per le comunità di energia rinnovabile e i sistemi di autoconsumo collettivo **euro 2 miliardi e duecento milioni**.
- Le **Comunità energetiche** coalizzano gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una stessa area nella produzione e condivisione locale di energia da fonte rinnovabile

IL PNRR

Investimento 1.2:

Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
L'investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con l'anticipato recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e di focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale.

L'investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale.

IL PNRR

l'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 199/2021, prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", siano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia e che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo

Pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'apertura della piattaforma di accesso all'incentivo

In data 05-04-2024 è stato pubblicato l' "Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".

Il medesimo Avviso sarà pubblicato sul sito del GSE S.p.A. in pari data.

La normativa Regione Sardegna

L'art. 9 della legge regionale n. 15/2022, al fine di promuovere e sostenere la costituzione delle comunità energetiche in Sardegna, prevede che la Regione istituisca un quadro di sostegno attraverso, tra l'altro, il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili e la loro partecipazione diretta

I tre incentivi nazionali attivabili

Le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali

1. **la tariffa incentivante** (o tariffa premio) sulla base dell'energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
2. **il contributo di valorizzazione** sulla base dell'energia autoconsumata (o contributo ARERA) (), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell'art. 6 TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
3. **il contributo a fondo perduto** (PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021

Tutti gestiti dal GSE

I tre incentivi attivabili

Per richiedere i contributi occorre
avere costituito regolarmente la
comunità energetica

Chi ottiene il contributo

Accedono al contributo PNRR

i “beneficiari”

cioè coloro i quali realizzano l’investimento

1. La stessa CER
2. Un produttore e/o cliente finale
3. Componente della CER

Purché l’infrastruttura sia messa a disposizione della CER

I tre incentivi attivabili

La CER, per beneficiare della tariffa premio e del contributo in conto esercizio ARERA, deve accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE;

- la relativa domanda di accesso è presentata da soggetti, denominati
referenti

Il referente può essere anche il rappresentante legale della CER ma può anche essere un altro soggetto, tramite stipulazione di contratto di mandato senza rappresentanza, (di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *hh*), TIAD). Il referente può essere un membro della CER (produttore/cliente finale) o una ESCO certificata UNI 11352

Le caratteristiche del referente sono stabilite nelle Regole, § 1.2.2.1.

I tre incentivi attivabili

Il servizio di autoconsumo diffuso è attivato a seguito della conclusione di un apposito contratto tra il GSE e la CER tramite il “referente” .

Lo schema del contratto si trova nell'allegato 5 delle Regole;

nel contratto può essere regolato anche l'ulteriore contributo economico quale compenso pagato dal GSE alla CER per l'energia elettrica prodotta dalla CER, immessa in rete e ritirata dal GSE che la CER può ottenere dal GSE:

Art. 31

Comunità energetiche rinnovabili: forma giuridica

La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a

1. persone fisiche,
2. PMI,
3. enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale
4. nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

Art. 31

Comunità energetiche rinnovabili: forma giuridica

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

Si chiarisce subito che siamo in presenza di un soggetto che opera nell'ambito del diritto privato e del codice civile **anche allorché partecipi una pubblica amministrazione**.

In altre parole non siamo in presenza di strumento privatistico utilizzato per l'esercizio di potestà pubbliche (come sono ad es. le società in house).

La norma generale di riferimento è l'art.1-bis della legge 241/1990: *"La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente"*

ove, nel caso di comunità energetiche rinnovabili vi sia la convergenza di iniziative pubbliche e private, dobbiamo fare riferimento all'istituto del partenariato pubblico-privato di tipo collaborativo

Le comunità energetiche: scopo di lucro?

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

Quale libertà è concessa per individuare il modello societario?

Troviamo un vincolo all'art.31: la CER **non può perseguire lo scopo di lucro in via principale**: *l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*

Elementi essenziali dello statuto/atto costitutivo

1. La CER produce energia da fonti rinnovabili mediante impianti nella disponibilità della CER
2. Oggetto sociale è quello di perseguire obiettivi ambientali, economici, sociali, a livello di comunità ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari
3. *Svolgono funzioni di controllo* esclusivamente persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione
4. *La CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria*
5. *La partecipazione dei membri e dei soci prevede il mantenimento al diritto di cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore e quello di poter uscire dalla CER*
6. *È stato individuato il soggetto delegato al riparto dell'energia elettrica condivisa*

Cer impresa?

Non sono consentite le seguenti forme: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni;

queste organizzazioni, infatti, devono perseguire almeno prevalentemente lo scopo lucrativo in forza dell'art. 2247 c.c.

(tuttavia la CER può perseguire in via secondaria lo scopo lucrativo)

Cer impresa?

La CER, non ha scopo lucrativo anche allorchè ripartisca tra i propri membri tutti i contributi ricevuti dal GSE a titolo di tariffa premio o di contributo ARERA; pertanto una cooperativa a mutualità prevalente potrebbe osservare la disciplina delle CER incentivate, anche distribuendo interamente detti contributi tra i propri soci

Tuttavia la ripartizione può essere “altruistica” e diventare lo strumento per perseguire uno dei possibili scopi principali della CER (fornire benefici ambientali, economici o sociali ... alle aree locali in cui opera la comunità)

Le comunità energetiche: non è mera attività di godimento

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

La CER non svolge attività di mero godimento cioè attività che non dà luogo alla produzione di beni e di servizi

CER persegue un'attività produttiva, tal potendosi considerare anche l'attività di scambio in quanto volta ad incrementare l'utilità del bene energia prodotto e consumato.

Inoltre la CER può destinare sul mercato la parte eccedente dell'energia prodotta

Le comunità energetiche: la non semplice individuazione del modulo societario

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

una comunità energetica:

- (i) non può avere come obiettivo principale il perseguimento dello scopo di lucro soggettivo (cioè la distribuzione dell'utile tra i membri della comunità),
- (ii) può perseguire uno scopo mutualistico in favore dei propri componenti
- (iii) Può perseguire anche uno scopo altruistico in favore del territorio e della popolazione in cui essa opera
- (iv) può perseguire una limitata (accessoria) finalità lucrativa, ad es. remunerando i fattori di produzione (come il denaro investito nella comunità energetica) attraverso una partecipazione agli utili prodotti dalla comunità
- (v) deve essere una organizzazione aperta in entrata e in uscita

Le comunità energetiche: il modulo societario

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

significa che deve trattarsi di un soggetto dotato personalità giuridica e quindi di un soggetto “autonomo”

Le comunità energetiche possono costituirsi anche nella forma dell'associazione non riconosciuta (la quale ha soggettività ma non personalità giuridica) ;

(tuttavia nel caso di partecipazione di un ente locale questa forma è a mio avviso non consigliabile in quanto per essa il legislatore sancisce che delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione)

Le comunità energetiche: il modulo societario

La CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 199/2021.

Il che distingue la CER da un sistema di autoconsumo collettivo (ad es. da almeno due autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio)

Le comunità energetiche: il modulo societario

Non può sussistere una CER in forma di associazione temporanea di imprese (che consiste in un mero contratto di mandato collettivo che attribuisce la rappresentanza a uno degli associati, non creandosi in questi casi un soggetto giuridico distinto dagli associati)

Le comunità energetiche: il modulo societario

Associazione riconosciuta/non riconosciuta

Cooperativa (coop di comunità)

Fondazione di partecipazione

Le comunità energetiche: forma societaria

- Associazioni riconosciute o non riconosciute (APS) (art.14 codice civile e art. 35 d. lgs. 117/2017)
- Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)(?)
- Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381)
- Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)(?)
- Società benefit?

La soluzione prescelta deve tener conto del fatto che la CER non può perseguire fini di lucro in modo principale

Le comunità energetiche: il modulo associativo

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell'ente.

Per un'associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Art. 14 del codice civile

Le associazioni e le fondazioni sono costituite con atto pubblico

- Atto notarile
- Ma anche forma pubblica amministrativa da Segretario Comunale

Le comunità energetiche: associazioni

Il DPR 361/2000 detta le regole per il procedimento di riconoscimento. Innanzitutto, le associazioni, (o le fondazioni o le altre istituzioni di carattere privato) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche**, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.). Tuttavia i dati di questo registro sono ora confluiti nel **Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal [Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati](#).

Le fondazioni di partecipazione

La casistica delle fondazioni di partecipazione – oggi eterogenea sino a quando il legislatore non provvederà a porre alcuni principi connotativi di questo modello di fondazione – vede una varietà di situazioni relative agli enti pubblici che vi partecipano con rilevanti effetti per la disciplina applicabile.

Gli artt. 23 e ss. Del Dlgs n.117/2017 ampliando alle fondazioni del terzo settore gli elementi essenziali della disciplina delle associazioni, ove il loro statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto, detta ora una norma utilizzabile per questo istituto

La fondazione di partecipazione

la fondazione di partecipazione

- può essere il frutto della trasformazione di precedenti enti pubblici;
- Può derivare dalla decisione dell'ente pubblico di "esternalizzare" servizi ed attività in precedenza svolte direttamente con le proprie strutture;
- Può essere una soluzione ove l'ente pubblico può essere il promotore, inizialmente anche esclusivo volto ad avviare iniziative di pubblico interesse;
- Può derivare dalla partecipazione a fondazioni già costituite

La fondazione di partecipazione

Le "fondazioni di partecipazione" sono fondazioni ma hanno le seguenti caratteristiche peculiari

- Sono strutturalmente aperte alla partecipazione di più soggetti giuridici, pubblici e/o privati;
- Derivano in genere la propria istituzione da un atto unilaterale multipersonale;
- Utilizzano un patrimonio costituito solo in piccola parte dovuto dall'iniziale conferimento, ed in misura assai maggiore da apporti successivi dei soci;
- Hanno la propria ragione d'essere nella realizzazione di un programma di attività definito *in progress* dai soci.

Le fondazioni di partecipazione

Le fondazioni di partecipazione non sono infatti, a differenza di altri tipi recenti di fondazioni, una «mutazione dei poteri pubblici diretta alla riorganizzazione del diritto pubblico», ma un fenomeno che esprime la convergenza di iniziative pubbliche e private, e così si ricollega all'idea del partenariato pubblico-privato per il perseguimento di fini di utilità sociale.

Il loro ambito va dunque ristretto con l'esclusione di tipi di fondazione che, ancorché partecipate, rimangono soggette a penetranti poteri di indirizzo e controllo pubblicistici; e che per tale motivo si usa definire quali "fondazioni di diritto pubblico"

Le cooperative

La cooperativa ha finalità mutualistica, ha un capitale sociale, può ammettere soci finanziatori, può emettere strumenti finanziari, è aperta, è “democratica”

Corte dei conti sez controllo Campania n.100/2024

Corte dei conti

qualora, come nel caso di specie, venga scelta la forma societaria per la costituzione della CER, non essendo detta forma giuridica “espressamente” prevista dalla normativa, deve essere fornita adeguata motivazione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Gli enti del terzo settore

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, *((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della [legge 14 agosto 1991, n. 281](#), nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#)))*

• „
„

Le comunità energetiche: poteri di controllo

L'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a **persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

Dunque possono partecipare anche imprese non PMI purchè non esercitino il controllo della comunità energetica

Ciò è confermato dal comma successivo che non fa più riferimento alle PMI

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Le comunità energetiche: partecipazione aperta

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le comunità energetiche: modulo aperto

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta :

Pertanto la regolazione della ripartizione degli incentivi sarà oggetto di autonomia contrattuale (anche qui c'è un limite determinato dal fatto che la comunità energetica non ha scopo di lucro).

Limitazione dei partecipanti

Il requisito della massima apertura non implica che le CER debbano ammettere chiunque ne faccia richiesta.

vi sono infatti limitazioni consentite dalla legge.

1. vincoli territoriali nello statuto in forza dei quali i membri, per poter entrare nella comunità, devono risiedere in una determinata area geografica (connessione alla stessa cabina primaria)
2. vincoli d'ingresso di nuovi membri in base alla quantità di energia prodotta ove questa non sia sufficiente a soddisfare le esigenze di nuovi partecipanti

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

- Promozione
- Progettazione
- Realizzazione
- Gestione
- Replicazione

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
2. Individuazione delle aree deputate alla attivazione degli impianti
3. Eventuale individuazione di impianti già esistenti (che non potranno superare il 30% della potenza complessiva)
4. Raccolta dati ed esame dei consumi attuali
5. Analisi morfologica, industriale, immobiliare, sociale ...
6. Progettazione dei possibili interventi (fotovoltaico, microeolico microidroelettrico..)
7. Selezione dei componenti (promotori) distinguendo tra quelli che esercitano il controllo e gli altri partecipanti

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

8. Avvio di forme di coinvolgimento (assemblee , incontri (costruire una narrazione)
9. Individuazione della forma giuridica da adottare
10. Approvazione di un atto costitutivo
11. Regolamento di ripartizione degli incentivi
12. Realizzazione di una piattaforma informatica smart per la gestione
- 13 . Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento

Gara d'appalto per la realizzazione dell'infrastruttura: per questa parte, in alternativa all'appalto tradizionale, è possibile ipotizzare la stipulazione con una ESCO di un contratto di PPP di rendimento energetico, attraverso un project o un appalto innovativo

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica ove promossa dal Comune (deliberazione consiglio comunale)
 - L'iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto pubblico privato, anche semplicemente da cittadini che abitano nello stesso quartiere.

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
2. La decisione di promuovere una Comunità Energetica (atto d'indirizzo della Giunta Comunale)
3. (va inserito nel DUP?; va inserito nel programma triennale dei lavori pubblici? Che impatto ha sul bilancio economico e sul conto del patrimonio?)

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
 - Nel caso di Comunità energetica promossa da pubblica amministrazione occorre un provvedimento motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 legge n. 241/1990);
 - nel caso di Comunità energetica promossa da pubblica amministrazione occorre dar conto, da un lato, delle specifiche ragioni di pubblico interesse che consigliano la costituzione del nuovo soggetto, nella prospettiva degli obiettivi di economicità efficacia ed efficienza (Inoltre occorre motivare la ragione per cui si è preferita una forma organizzativa (associazione, fondazione ...))

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

Anche nel caso di CER a cui partecipino direttamente le pubbliche amministrazioni, queste non possono averne il controllo esclusivo o prevalente

Seconda fase: le aree

Individuare le aree dove si intende installare l'impianto di produzione o gli impianti della comunità.

Qui l'attività di programmazione e gestione del territorio da parte dell'ente locale può essere la chiave di volta

Seconda fase: le aree

Con riferimento alle comunità energetiche rinnovabili, l'articolo 31, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 199/21 prevede che, nel rispetto delle finalità delle medesime comunità energetiche rinnovabili, sia possibile condividere altre forme di energia da fonti rinnovabili (non solo, quindi, energia elettrica), promuovere interventi di domotica e di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire al Sistema Elettrico Nazionale (SEN) servizi ancillari e di flessibilità.

Terza fase: i partecipanti

Stabilire le modalità di adesione dei (potenziali) membri della comunità energetica.

Non si tratta di selezionare un nuovo partner da un mercato aperto e composto da un numero indeterminato di soggetti, tra loro in posizione oggettivamente concorrenziale, ma di verificare le qualità formali del nuovo aderente.

Pertanto non occorre avviare procedure concorrenziali ma invece procedure trasparenti e rispettose dei principi di imparzialità e parità di trattamento;

In relazione alle possibili finalità sociali della comunità energetica possono essere stabilite norme promozionali a favore di soggetti deboli.

Terza fase: i partecipanti

Evidenziare la finalità non individualistica della comunità energetica e la sua fondamentale differenza con l'auto consumatore: la remunerazione avviene attraverso un incentivo che viene erogato allorché taluni componenti della comunità consumano l'energia prodotta da altri componenti della stessa comunità.

Ad essere premiato è il circolo virtuoso che si crea dentro la comunità

Questo è l'elemento più importante anche sotto il profilo della economicità dell'operazione (progettazione del rapporto tra produzione e consumo)

Terza fase: i partecipanti

Poiché occorre partire da una analisi dei consumi attuali, occorre raccogliere, da tutti i potenziali membri della comunità, il **consenso al trattamento dei dati** e il **numero della loro fornitura (il pod)** e interrogare quindi il distributore di **zona** per sapere quali fra i soggetti potenzialmente interessati sono nello stesso perimetro.

Terza fase: i partecipanti

La CER deve avere tra i componenti più persone fisiche qualificabili come acquirenti di energia per il proprio consumo domestico (ritenuti perciò bisognosi di una particolare tutela nei mercati energetici).

Le direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE integrano la fattispecie di CER con la necessaria presenza di questi soggetti

Corte dei conti sez controllo Campania n.100/2024

Il quadro normativo sopra delineato impone la consultazione dello schema di atto deliberativo di costituzione. Tale previsione appare in linea con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le best practices europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrative, momenti istituzionalizzati di “confronto”, dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale.

La fase della progettazione

La progettazione può avvenire tramite:

- Modelli di business a filiere lunghe (Imprese nazionali, utilities non collegate al territorio;
- Modalità di coinvolgimento locale (coinvolgimento ordini, Utilities collegate al territorio)
- Procedure ad evidenza pubblica (concorsi di progettazione, gare di progettazione)

La fase della progettazione

Costituzione di una filiera locale

La comunità energetica quale elemento stimolatore per lo sviluppo economico di una comunità

- Promotori
- Progettisti
- Impiantisti
- Installatori

La proprietà dell'impianto

- Impianti nuovi o (entro il 30% della potenza complessiva) già esistenti
- Impianto di proprietà
- Impianto in possesso o in detenzione
- Impianto di proprietà di terzo (diritto di superficie o contratto di locazione)
- Impianto in concessione
- In ogni caso l'impianto deve essere a servizio di quella comunità

Impianto non di proprietà della CER

- Chi fa l'investimento
- Modello esco: la Comunità energetica non ha capacità di finanziamento e concede in diritto di superficie il bene ove inserire l'infrastruttura
- Proprietà impianto rimane della ESCO
- Costruzione impianto ESCO
- Canone per diritto di superficie
- Contratto che regola la disponibilità dell'impianto (affitto, locazione, comodato, contratto di disponibilità..)
- Autoconsumo
- rischio per la conduzione tecnica dell'impianto ESCO

Contratto di disponibilità

Art.197 codice dei contratti

«contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.

Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

La piattaforma informatica

La comunità energetica ha necessità di avere la dotazione di una piattaforma informatica

- Dotazione di una piattaforma informatica capace di raccogliere e integrare i dati al fine analizzare le curve di consumi e di massimizzare l'autoconsumo di energia;
- Capace di garantire il monitoraggio e il telecontrollo in tempo reale
- Capace di gestire l'allocazione dei ritorni economici fra i componenti della comunità energetica
- Soluzione smart
- Proprietà dei dati

I contratti

- Contratto costitutivo della Comunità energetica
- Eventuali patti parasociali
- Contratto CER GSE
- Se il proprietario è diverso dalla comunità energetica:
contratto relativo alla disponibilità dell'impianto
- Contratto di finanziamento

Il business plan

la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. (...) la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

Tra di essi, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un **approfondito Business Plan** (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Le comunità energetiche: regime fiscale

Applicazione dell'IVA Tariffa premio incentivante

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in nessun caso la tariffa premio incentivante sarà inclusa nel campo di applicazione dell'IVA.

Ristoro di componenti tariffarie

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in nessun caso la le somme erogate a ristori di componenti tariffarie siano inclusi nel campo di applicazione dell'IVA

Le comunità energetiche: regime fiscale

Applicazione dell'IVA

Trattamento fiscale – Imposte dirette Tariffa premio incentivante

Ove la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale la tariffa premio incentivante non è una componente reddituale ai fini IRES.

Ristoro di componenti tariffarie

In analogia con quanto previsto per la tariffa premio incentivante il corrispettivo riconosciuto per il ristoro delle componenti tariffarie non è una componente reddituale ai fini IRES nel solo caso in cui la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale.

Corrispettivo

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente" anche nel caso in cui le Comunità energetiche siano costituite in forma di Enti non commerciali.

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.38-2024/I

LE INCENTIVATE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
E IL LORO ATTO COSTITUTIVO

di Emanuele Cusa

IFEL

Dieci punti operativi per una linea di azione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

ANCI

VADEMECUM ANCI PER I COMUNI

VADEMECUM ANCI PER I COMUNI

[https://www.anci.it > wp-content > uploads/CACER_Vademecum_ANCI](https://www.anci.it/wp-content/uploads/CACER_Vademecum_ANCI)